

COPIA



# COMUNITA' MONTANA ALTA TUSCIA LAZIALE

**DETERMINAZIONE N. 49 del 29/08/2024**

## AREA AMMINISTRATIVA

**Oggetto:** rinnovo annuale casella postale elettronica

**PARERE REGOLARITÀ  
TECNICA**

(Art.49 T.U. n.267)

Favorevole

F.to

**COPERTURA  
FINANZIARIA**

(Art. 49 T.U. 267)

Favorevole

F.to

---

**Il responsabile del settore**

F.to Ciafrino Francesca

---

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo On-Line sul sito istituzionale dell'ente ai sensi dell'art.32 L.69/2009 e s.m. dal 29/08/2024 al 13/09/2024 al n. 91 del Registro delle Pubblicazioni

*IL VICESEGREARIO  
F.to Dott.ssa Gilda Boggi*

---

---

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

## **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**VISTO** che con Delibera del Presidente della Regione Lazio n. T00035/2021 il sottoscritto Sig. Giovanni Giuliani è stato nominato come Commissario Liquidatore della Comunità Montana Alta Tuscia Laziale;

**VISTO** il D.Lgs.7 marzo 2005, n. 82 recante “Codice dell’amministrazione digitale “;

**VISTA** l’art.12 del detto codice “Norme generali per l’uso delle tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni nell’azione amministrativa che, al comma 2 recita: “Le pubbliche amministrazioni adottano le tecnologie dell’informazione e della comunicazione nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra questi e privati, con misure informatiche, tecnologiche, e procedurali di sicurezza, secondo le regole tecniche di cui all’art.71 “;

**PREMESSO CHE** la Comunità Montana ai fini della semplificazione e della maggiore efficienza ed economicità si è avvalsa del servizio di posta elettronica certificata (PEC);

**ATTESO CHE** questo Ente ha con la società Infocert Spa, con sede in Roma, Piazzale Sallustio, 9 il Servizio PEC;

**CONSIDERATO CHE** il servizio è in scadenza al 12/09/2024 e che pertanto si rende necessario rinnovare il contratto per il servizio di Posta elettronica Certificata;

**DATO ATTO CHE** per la fornitura e gestione PEC è necessario far ricorso alla piattaforma MEPA, in quanto il servizio di rinnovo è presente all’interno della stessa piattaforma;

**DATO ATTO CHE** il costo per il rinnovo annuale della casella posta certificata con l’aumento dell’archivio di sicurezza è pari ad €. 147,00;

**DATO ATTO CHE**, ai sensi della legge n. 136/2010, è stato assegnato dall’ANAC, tramite procedura informatica, il codice CIG n. **B2DFF9FE6B**;

**RITENUTO** di dover provvedere e rinnovare il servizio PEC per l’anno 2023, e assumere il relativo impegno, nonché provvedere alla liquidazione della spesa;

**PRESO ATTO** del visto di regolarità contabile rilasciato ai sensi dell’art. 49 del TUEL;

### **DETERMINA**

1. Di rinnovare per l’anno 2024 alla ditta Infocert spa con sede in Roma, Piazzale Sallustio, 9 il servizio di Posta elettronica certificata pec [cmaltatuscia@legalmail](mailto:cmaltatuscia@legalmail);
2. Di impegnare e liquidare la somma di €.147,00 Iva compresa in favore di Infocert SpA con sede in Roma Piazzale Sallustio,9, P.I 07945211006, a titolo di rinnovo per il servizio di casella di posta certificata pec [cmaltatuscia@legalmail.it](mailto:cmaltatuscia@legalmail.it);
3. Di imputare la spesa di €. 147,00 sul capitolo 10150304 art. 1;

4. Di dare atto che il pagamento alla ditta verrà effettuato al netto d'Iva che sarà versata direttamente dalla Comunità montana ai sensi dell'art.17 ter del DPR 633 (1972, "Split Payment").

---

**ALTRE INFORMAZIONI RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO** (artt.4-6 legge 241/1990):il sottoscritto;

**RICORSI:** ai sensi dell'art.3, comma 4, della legge 241/1990, contro il presente atto è ammesso il ricorso al T.A.R. Lazio nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione (d.lgs. 2 luglio 2010, n.104) o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione, nei modi previsti dall'art. 8 eseguenti del d.P.R. 24 novembre 1971, n.1199.

**CONFLITTO D'INTERESSI:** in relazione all'adozione del presente atto, per il sotto scritto e per il responsabile del procedimento interno si attesta che:

non ricorre conflitto, anche potenziale, di interessi a norma dell'art.6-bis della legge 241/1990, dell'art. 6 del DPR 62/2013;

non ricorre l'obbligo di astensione, previsto dall'art.7 del DPR62/2013.

---